

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9492 Anno 2026
Presidente: MARULLI MARCO
Relatore: FRAULINI PAOLO
Data pubblicazione: 14/04/2026

Oggetto:

s.r.l.
impugnazione
delibera

*Principio di
diritto*

AC – 12/01/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30285/2021 R.G. proposto da:

Torlonia Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Boscagli, Romano Vaccarella e Andrea Guaccero, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

Settimiana Immobiliare s.r.l., in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Zaccheo e Valerio
Pescatore, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.
3020/2021, pubblicata il 26 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio
2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. Carlo Torlonia ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di
Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rigettato la
domanda da lui formulata avente a oggetto la richiesta di
annullamento della deliberazione assembleare della Settimiana
Immobiliare s.r.l. presa in data 19 luglio 2016.

2. La Settimiana Immobiliare s.r.l. (in prosieguo, *breviter*, "la
società") ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora
rileva, ha osservato che: a) la deliberazione impugnata aveva per
oggetto l'approvazione di un'elargizione liberale di complessivi
Euro 100.000,00 in favore della Fondazione Torlonia; b) il motivo
di annullamento era individuato dall'impugnante nella ritenuta
sussistenza di un conflitto di interesse nell'assunzione della
deliberazione riferibile ai soci Paola Torlonia, Francesca Torlonia e
Giulio Torlonia, complessivamente titolari del 73,5% del capitale
sociale e quindi determinanti per la formazione della maggioranza
assembleare; c) tale conflitto di interessi era derivante sia da un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interesse che i predetti soci avrebbero avuto nella Fondazione Torlonia, beneficiaria della liberalità, sia da un interesse diretto degli stessi soci, in quanto titolari di diritti reali su beni facenti parte dell'attività della Fondazione stessa; d) seppure, *in thesi*, era ipotizzabile una situazione di conflitto, posto che la natura liberale dell'atto di disposizione patrimoniale non esclude in astratto l'identificabilità di un conflitto di interesse nel socio che abbia una posizione giuridica rilevante nell'ente destinatario dell'elargizione, nel caso di specie la destinazione della somma – per come si ricavava dall'ordine del giorno dell'assemblea impugnata – era individuata nella necessità della Fondazione di affrontare i costi derivanti dall'allestimento di una mostra di arte antica, che tuttavia non aveva a oggetto beni conservati negli immobili su cui i soci in dedotto conflitto vantavano diritti reali, di talché il conflitto di interesse non sussisteva nella sua concretezza e attualità, restando puramente potenziale e, come tale, non rilevante ai fini dell'annullabilità, siccome, *in thesi*, collegato alle astratte e generali finalità di cura e conservazione di immobili, che costituivano uno dei compiti istituzionali della Fondazione medesima; e) l'impugnante non aveva provato la sussistenza di alcun interesse in conflitto dei predetti soci riferibile all'interesse del terzo (Principe Torlonia), proprietario dei beni oggetto di restauro, non essendo all'uopo sufficiente la sola allegazione di un rapporto di parentela tra i predetti soci e il beneficiario indiretto dell'elargizione; f) sotto altro e concorrente profilo, l'infondatezza della domanda si ricavava anche dalla circostanza che, contestualmente alla deliberazione impugnata, il Principe Torlonia aveva effettuato un versamento di importo pari al deliberato (euro 100.000,00) in favore della società, con ciò neutralizzando del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tutto, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione del predetto versamento nella contabilità sociale, ogni potenziale effetto dannoso per la società derivante dalla deliberazione impugnata.

4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore Generale dott. Andrea Postiglione, ha depositato requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

5. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 2479-ter, 2° comma, e 2704 c.c. e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.). L'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un interesse diretto dei soci Paola Torlonia, Francesca Torlonia e Giulio Torlonia in conflitto con l'interesse di Settimiana Immobiliare», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata perché contenente un errore di percezione, in violazione delle regole imperative che presiedono alla formazione del convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dunque presenta un vizio in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., consistente nel travisamento del contenuto letterale dell'avviso di convocazione dell'assemblea per cui è causa, che conteneva solo una generica richiesta di un contributo da parte della Fondazione Torlonia – Onlus, senza alcun'altra specificazione, sicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dedotto da tale generica indicazione la piena prova della destinazione della erogazione liberale.

Il motivo è inammissibile, per una serie di ragioni.

Il riferimento all'errore di "percezione", se inteso nella sua accezione processuale propria (falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o dai documenti di causa), è tutelato dall'ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.) e non è deducibile con il ricorso per cassazione.

Con il ricorso per cassazione, l'errore percettivo può essere dedotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (conformemente a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

In tali limiti interpretata, è ancora a dirsi che la censura evoca un "travisamento della prova", sicché trova applicazione l'insegnamento in proposito reso dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, hanno affermato che *il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Nel caso di specie, la doglianza afferisce a un fatto sostanziale: la Corte territoriale avrebbe affermato che la prova della destinazione della liberalità oggetto della deliberazione impugnata a beni estranei agli interessi dei soci, di cui si è predicato il conflitto di interesse, risiedeva nell'ordine del giorno dell'assemblea medesima, ciò che non sarebbe vero, contenendo tale documento solo un generico riferimento alle finalità della richiesta.

Tale prospettazione, per effetto del principio di diritto appena richiamato, è scrutinabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma nei limiti in cui questo mezzo è deducibile innanzi a questa Corte e, dunque, solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si può manifestare nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L'irrelevanza delle risultanze processuali ai fini dell'applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

L'applicazione di tali principi al caso di specie illumina sulla ragione dell'inammissibilità del mezzo di censura in esame: la Corte di appello non ha affatto dedotto l'ambito oggettivo di destinazione della liberalità solo dall'ordine del giorno dell'assemblea ma, al contrario, come si desume dalla lettura di pag. 9 e ss. della sentenza impugnata, ha valutato e selezionato il materiale probatorio a propria disposizione, finendo per motivare il proprio convincimento sull'estraneità dei beni immobili interessati dall'elargizione liberale da quelli in relazione ai quali era stato dedotto il conflitto di interesse degli altri soci.

Dunque, si tratta di selezione e valutazione del materiale probatorio, che appartiene all'esclusiva responsabilità del giudice del merito, che ha sul punto l'onere di fornire una motivazione chiara ed esauriente oltre che corretta in applicazione dei criteri ermeneutici.

La censura, sotto questo profilo, da un lato non dà conto del complessivo ragionamento valutativo delle prove contenuto nella sentenza impugnata, dall'altro non si avvede che si tratta di una critica al potere di selezione probatoria esercitato dal giudice del merito; dappoi non muove a tale interpretazione alcuna critica con riferimento ai canoni dell'ermeneutica; da ultimo, finisce per tentare di indurre questa Corte a una non consentita riedizione del ragionamento probatorio, segnatamente nella parte in cui cerca di spiegare come fosse corretto l'approccio del giudice di primo grado, senza previamente dimostrare l'illegittimità dell'operato del giudice di appello che, come è ovvio, per effetto della gerarchia ordinamentale e dell'effetto sostitutivo dell'appello, ha, evidentemente, in linea di merito "l'ultima parola" sulla questione.

b) Secondo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2479-ter, 2° comma, c.c., e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.). L'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato escluso il perseguimento da parte dei soci Paola Torlonia, Francesca Torlonia e Giulio Torlonia di un interesse di terzi in conflitto con l'interesse di Settimiana Immobiliare», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata perché contenente un errore di percezione, in violazione delle regole imperative che presiedono alla formazione del convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dunque presenta un vizio in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., avendo ritenuto assenti prove in realtà offerte, segnatamente in tema di attualità dell'interesse dei soci Paola Torlonia, Francesca Torlonia e Giulio Torlonia, in conflitto con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'interesse della società, derivante: b1) dall'interesse diretto, quali soggetti già titolari del diritto di nuda proprietà delle collezioni d'arte da restaurare attribuite in comodato alla Fondazione Torlonia ed ubicate presso Villa Torlonia (già Villa Albani); b2) indiretto, quali soggetti titolari del diritto potestativo di diventare fondatori della Fondazione Torlonia, come poi accaduto in data 10 giugno 2020; b3) indiretto, quali soggetti destinati a diventare naturalmente proprietari anche degli altri beni artistici attribuiti in comodato alla Fondazione dal loro diritto potestativo ad assumere la qualifica di fondatori della Fondazione Torlonia, al momento dell'apertura della successione del padre Alessandro Torlonia.

Il motivo è inammissibile.

Richiamato l'inquadramento sopra esplicitato a commento del primo motivo di ricorso, la censura si palesa inammissibile, oltre che per le ragioni sistematiche ivi esplicitate e qui integralmente replicabili, anche in tutte le sue sotto-articolazioni. Quanto al profilo sub b1), poiché quanto dedotto è versato totalmente in fatto, pretendendosi da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio, allorquando la Corte di appello ha dato chiaramente conto nella sua motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere escluso che oggetto della deliberazione impugnata fossero gli immobili nei quali erano presenti beni su cui gli altri soci Torlonia vantavano diritti reali. Quanto ai profili sub b2) e b3), perché essi si limitano a ribadire un personale convincimento sulla sussistenza dell'interesse in conflitto dei soci, senza minimamente contrastare l'affermazione, corretta da un punto di vista teorico, secondo cui il conflitto rilevante in cui versa il socio deve essere esistente al momento dell'espressione del voto, oltreché attuale e concreto. Un'affermazione che va

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

espressamente condivisa, a partire dalla necessità dell'accertamento della contestualità tra fatto costitutivo del conflitto (*id est*: la ragione extra-sociale in conflitto con l'interesse sociale) e momento espressivo della volontà del socio (*id. est*: la partecipazione e il voto in assemblea), dovendo considerarsi che una ragione extra-sociale (nella specie: l'ingresso dei soci in ipotetico conflitto nella compagine della Fondazione destinataria della liberalità e la successione al comune padre) venutasi a creare in un momento successivo all'assemblea non può certo far regredire i suoi effetti a un momento in cui il fatto costitutivo del denunciato conflitto ancora non si era manifestato (sulla necessaria preesistenza della situazione determinante il conflitto nella disciplina societaria del conflitto di interesse, si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 255 del 05/01/2022, che tale principio afferma, sebbene nella disciplina del conflitto degli amministratori). Di poi, il conflitto, oltre che contestuale alla deliberazione, deve essere anche concreto, ovvero occorre dare dimostrazione che l'interesse extra-sociale abbia obiettivamente inciso sul perseguimento dell'interesse sociale, al punto da impedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà quale componente dell'organo assembleare, con ciò escludendosi tutte le ipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (diretto e indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la libera espressione del voto.

c) Terzo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2479-ter, 2° comma, e 2464 c.c., e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso la potenzialità lesiva della delibera in ragione del precedente apporto in conto capitale del socio Alessandro Torlonia», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un danno effettivo al patrimonio della società, atteso che il precedente apporto di un socio in conto capitale non assume una "funzione di sterilizzare ogni effetto sul patrimonio sociale conseguente alla poi deliberata contribuzione", ma al contrario costituisce un elemento del tutto irrilevante rispetto al depauperamento derivante dall'esborso patrimoniale gratuito e del tutto scollegato dalle finalità sociali.

Il motivo è assorbito dalla reiezione delle prime due censure.

Va premesso che l'art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ. delinea due condizioni sostanziali per poter ottenere l'annullamento di una decisione dei soci di s.r.l.: la dimostrazione della sussistenza di un conflitto di interesse tra il socio il cui voto sia stato determinante nell'approvazione della deliberazione impugnata e la società e la potenzialità dannosa della deliberazione stessa per la società. Si tratta, come si evince dalla chiara formulazione della norma, di due condizioni che debbono necessariamente coesistere per poter determinare l'annullabilità della decisione in applicazione della citata norma. Di talché, ove una di esse non sia dedotta o dimostrata nel corso del procedimento di impugnazione, quest'ultima non potrà trovare accoglimento. Il ché appare perfettamente logico e del tutto coerente con la disciplina societaria, ben potendo esistere deliberazioni prese da soci in conflitto che, per l'assenza di dannosità, non abbiano causato nocumento alla società medesima e, pertanto, non meritino di essere invalidate. Così come possono esistere decisioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

potenzialmente dannose per la società che, tuttavia, per l'assenza di deduzione o dimostrazione di un conflitto di interesse dei soci che hanno contribuito ad approvarle, non possono essere annullate in applicazione della norma in esame, salva l'esperibilità di altre azioni eventualmente in questa ipotesi proponibili.

Può, quindi, affermarsi, il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società." (cfr. Cass., Sez. 1, n. 10889 del 23/04/2024, in motivazione).

Con tali premesse, va rilevato che la Corte territoriale, nel caso di specie (a pag. 12), dopo aver escluso la sussistenza del conflitto di interesse, ha ritenuto di procedere all'accertamento della dannosità della deliberazione, qualificando tale attività come *ratio decidendi* alternativa alla prima.

Il ché, alla luce di quanto appena rilevato, non è corretto, posto che la mancanza dimostrazione di un requisito tra i due necessariamente compresenti determina *ipso iure* la reiezione della domanda di annullamento, di talché è precluso al giudice procedere all'accertamento dell'altro requisito che, in nessun caso, potrebbe portare all'accoglimento della domanda.

In tali termini corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., il motivo di ricorso in esame va giudicato assorbito, proprio perché in nessun caso il suo accoglimento porrebbe portare alla cassazione della sentenza impugnata per effetto della reiezione dei primi due mezzi di impugnazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.
3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Carlo Torlonia a rifondere alla Settimiana Immobiliare s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12 gennaio 2026.

Il Presidente
Marco Marulli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale